



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - avviso della conclusione delle indagini – atto di deferimento – termini – art. 123, comma 1^e 125, comma 2^ CGS - perentorietà

Descrizione

L'art. 125, comma 2, CGS disciplina il termine entro cui il Procuratore Federale deve procedere alla notifica dell'atto di deferimento. La norma testualmente recita: *"L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato"*. La disposizione va pertanto letta in combinato disposto con l'art 123, comma 1, CGS che prevede, all'esito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, il termine di quindici giorni in favore dell'incolpato per essere ascoltato ovvero per presentare memorie. Il termine finale entro cui deve essere disposto il deferimento è pertanto pari a 45 giorni complessivi. Quest'ultimo, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, ha carattere perentorio (CFA, sezione I, decisione n. 64/CFA/2020/2021; n. 53 CFA/2020/2021; sezione 4 n. 101 CFA/2020/2021)

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 5/CFA/2022-2023/D

Presidente

Lipari

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 125, comma 2, CGS; art. 123, comma 1;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 0005 CFA del 14 luglio 2022 (Procuratore Federale Interregionale/Sig. Alessandro Domizi-ASD Gruppo Sportivo Italiano)